



ALLEGATO 4

012-93

MAS/EP

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

Divisione I

333.A/9801.L.E.

Roma, 1.3.1993

OGGETTO: Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, nr. 104).

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI
TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL
LAVORO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIA
NA PALERMO
LORO SEDI
- AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
FERROVIARIA PRESSO LE DIREZIONI COMPARTI
MENTALI DELL'ENTE F.S. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMEN
TALI PP.TT. LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO S E D E
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO' RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI	<u>LORO SEDI</u>

Si trasmette, per opportuna notizia, l'allegata circolare in data 26 giugno 1992 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, contenente disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, si prega di voler disporre che il contenuto della sopracitata circolare sia portato a conoscenza di tutto il personale in servizio presso codesti Uffici.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA


1/2



Roma, 9/6 - 1942
10.07.22

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

62



DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio Studi e Legislazione

1.90543/71488

*Richiesta al Foglio del
N. 2*

A TUTTI I MINISTERI
- Gabinetto
- Direzione Generale degli AA.GG. e
del personale

ALLE AZIENDE E ALLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
- Direzione Generale

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI
(tramite Ministeri vigilanti)

AI COMMISSARI DI GOVERNO PRESSO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

AI PRESIDENTI DELLA GIUNTE REGIONALI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
(per il tramite dei Commissari di
Governo)

AI PRESIDENTI DEGLI ENTI REGIONALI
(per il tramite delle Regioni
vigilanti)

AGLI ENTI LOCALI
(tramite Ministero Interno)

AI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COM-
MERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA
(tramite UNIONCAMERE)

AI PRESIDENTI DEGLI ISTITUTI CASE
POPOLARI
(tramite ANIACAP)

AI PRESIDENTI DEI CONSORZI PER LE
AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE
(tramite FICEI)

MINISTERO PER LE FUNZIONI PUBBLICHE E AFFARI REGIONALI

a significare l'espletamento di qualunque tipo di attività lavorativa (lavoro subordinato, attività commerciale, industriale o professionale, ecc.).

Si deve quindi dedurre che il beneficio previsto dal suddetto primo comma non compete qualora uno dei genitori del minore handicappato non svolga alcuna attività lavorativa e non si trovi inoltre nell'impossibilità materiale (in quanto - ad esempio - ricoverato in una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia) di assistere il minore.

Quanto poi all'entità del beneficio previsto, esso non può che consistere - stante il richiamo all'articolo 7 (primo comma) della legge sulle lavoratrici madri 30 dicembre 1971, n. 1204 - in un periodo di astensione-facoltativa che può giungere, nel massimo, fino a tre anni (prolungamento di tale astensione fino a tre anni del periodo di sei mesi previsto, durante il primo anno di vita del bambino, dal richiamato articolo 7 in favore di uno dei genitori). Tale periodo - salvo il limite insuperabile del compimento del terzo anno di vita da parte del bambino - è suscettibile di frazionamento.

In ogni caso, ai fini del godimento del beneficio in discorso, il primo comma dell'articolo 33 richiede il concorso anche delle seguenti condizioni: a) esistenza nel minore di un handicap grave accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 104; b) risultanza - in base ad idonea certificazione (atto di notorietà, autocertificazione, ecc., salvo per la pubblica amministrazione la possibilità di compiere eventuali verifiche) - che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Si segnala, con riferimento a quest'ultimo requisito, che l'eventuale difformità rispetto alla realtà delle dichiarazioni sostitutive o degli atti notori implica il rischio della commissione del reato di falso.

Per quanto concerne poi il trattamento-giuridico ed economico da riconoscere al dipendente pubblico in astensione facoltativa dal lavoro quale beneficiario del primo comma dell'articolo 33, la normativa applicabile è la stessa che disciplina l'istituto dell'astensione facoltativa (articoli 7, terzo comma; 13,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

6.-

secondo comma, e 15, secondo comma, della legge sulle lavoratrici
madri n. 1204 del 1971).

O M I S S I S

IL MINISTRO

